

STATUTO
della Associazione NCC ITALIA
DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

ART.1

E' costituita una Associazione denominata "Associazione NCC ITALIA".

ART.2

L'Associazione che non si propone fini di lucro ha lo scopo di:

- a) agevolare e intensificare le relazioni tra i soci e cooperare con gli stessi per la tutela degli interessi morali, professionali, giuridici, economici, previdenziali, assistenziali e del benessere psicofisico delle categorie interessate;
- b) coordinare l'attività dei soci e il loro sviluppo organizzativo, ove compatibile per il perseguimento degli scopi dell'associazione;
- c) attivare e partecipare ad attività promozionali nell'ambito del settore di categoria del trasporto persone e della mobilità in genere anche collegandosi ad altre associazioni ed organizzazioni similari operanti in campo nazionale ed internazionale, al fine di perseguire in comune le più ampie finalità di progresso e sviluppo;
- d) rappresentare nei limiti del presente statuto, i soci nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni Nazionali, Regionali, Provinciali, Comunali e qualunque altro ente ed organismo direttamente o indirettamente interessato, anche in futuro allo stesso settore;
- e) rappresentare nei limiti del presente statuto i soci in commissioni nazionali, regionali, provinciali e comunali previsti dalle leggi vigenti tempo per tempo;
- f) svolgere le seguenti funzioni:
 - raccogliere informazioni, redigere relazioni e promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di generale interesse nazionale ed internazionale, riguardante il settore dei trasporti e della mobilità in genere;
 - fornire ai soci informazioni nel rispetto delle leggi che disciplinano l'esercizio delle libere professioni, di natura legale, fiscale, amministrativa, contabile, assicurativa ed organizzativa anche attraverso pubblicazioni periodiche e riviste, via E-mail, via Internet, etc.;
- g) l'associazione potrà aderire ad altri enti ed organismi associativi per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART.3

La sede dell'associazione è in Roma Via Canelli 21.

ART. 4

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

ART. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contributi sia privati che da Enti pubblici e privati;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle tasse di ammissione e dalle quote sociali fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 6

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea dei soci.

ART. 7

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che siano in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione i richiedenti sono tenuti a versare la tassa di ammissione nonché la quota annuale di associazione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono soci fondatori coloro i quali partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari tutti gli altri.

Al socio al momento del pagamento della quota associativa riceverà la tessera dell'associazione di categoria NCC ITALIA.

ART. 8

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità o per atti contro l'associazione.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo.

La indegnità potrà essere sancita dall'Assemblea nel caso di comportamento del socio difforme dalle finalità dell'Associazione o tale comunque da creare ad essa pregiudizio morale o materiale.

ART. 9

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'assemblea dei soci fondatori, composto da tre a dieci membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea, che

ne determina la durata, comunque non superiore a cinque anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio Direttivo, questi sarà sostituito per cooptazione del Consiglio.

La nomina sarà ratificata dalla Assemblea dei soci fondatori alla prima riunione.

ART. 10

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente e uno o più Vice Presidenti, un Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle proprie funzioni a comitati operativi, costituiti in ambito nazionale, regionale, o provinciale o comunale costituito da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

ART. 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Esso dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare sulla predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo, sull'ammontare della tassa di ammissione e della quota sociale.

La convocazione avrà luogo a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima e in caso di urgenza PEC contenente l'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età.

ART. 12

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza alcuna limitazione e delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Esso potrà delegare, in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente o ad altro membro del consiglio.

ART. 13

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente, l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio; cura la esecuzione delle delibere sia del Consiglio Direttivo sia della Assemblea generale, firma la corrispondenza ed ogni atto sociale.

ASSEMBLEE

ART. 14

L'Assemblea generale di tutti gli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno en-

tro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci.

Essa potrà essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

La convocazione avrà luogo a mezzo di lettera raccomandata o PEC contenente l'ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima all'indirizzo degli associati.

L'assemblea si riunisce nella sede sociale o anche altrove.

ART. 15

L'assemblea delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- sulla nomina dei Revisori dei Conti;

su quanto altro sottoposto alla sua approvazione.

ART. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota sociale annua. Non sono ammesse più di una delega per votante.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza di legge.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 18

La gestione economica dell'Associazione potrà essere controllata da un Collegio di Revisori costituita da tre membri scelti anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

SCIoglIMENTO

ART. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell'assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

ART. 20

Le eventuali controversie tra gli associati o tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti in lite ed il terzo dai due arbitri se d'accordo tra loro; in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Roma. Essi giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.